

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA TIEMME S.P.A. E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI PERSONALI ANNUALI AGEVOLATI PER I DIPENDENTI

TRA

L'Azienda Tiemme Spa (da qui in avanti denominata "TIEMME") c.f. 02046440513 rappresentata dall'Ing. Piero Sassoli nato a Bibbiena il 23/02/1955 in nome e per conto anche di Etruria Mobilità e Siena Mobilità che ne hanno fornito specifica delega,

E

L'Università degli Studi di Siena (da qui in avanti denominata "UNISI") c.f. 80002070524, con sede in Siena Via Banchi di Sotto n.55, rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Frati, nato a Siena, il 19 gennaio 1965, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/11/2016;

PREMESSO CHE:

- l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di persone nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena viene effettuato rispettivamente da Etruria Mobilità, TIEMME spa e Siena Mobilità;
- le stesse società di trasporto provvedono ad emettere titoli di viaggio per la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale;
- UNISI nelle zone di proprio interesse, al fine di sviluppare e diffondere la cultura della mobilità sostenibile, orientata allo sviluppo ecocompatibile e di qualità, nell'anno 2013 ha consultato con apposti questionari il proprio personale, rilevando che buona parte gli intervistati era disponibile all'uso del mezzo pubblico a condizione del miglioramento delle condizioni generali di trasporto e di agevolazioni nell'acquisto dell'abbonamento;
- nell'ambito di quanto disposto con DM 27.03.1998 e s.m.i., emanato dal Ministero dell'Ambiente in tema di "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire l'uso del trasporto collettivo per la mobilità casa-lavoro e di ridurre in tal modo il tasso di inquinamento ambientale, UNISI e TIEMME hanno avviato un confronto finalizzato alla promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico su gomma ed alla soddisfazione delle esigenze di mobilità sistematica dei dipendenti;
- in seguito a tali contatti si è addivenuti alla decisione di definire la presente Convenzione finalizzata alla distribuzione agevolata di abbonamenti annuali personali per i dipendenti dell'Università di Siena in attuazione delle iniziative di Mobility Management;

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – Oggetto

La presente convenzione è finalizzata alla promozione dell'utilizzo del bus per la mobilità collettiva casa-lavoro a favore dei dipendenti di UNISI (docenti, tecnici e amministrativi), mediante rilascio al personale, che ne faccia richiesta, di abbonamenti annuali personali urbani ed extraurbani validi sulle linee di trasporto pubblico.

ART. 3 – Costi

I costi degli abbonamenti sono interamente anticipati da UNISI che procede al pre-acquisto e al recupero dei costi mediante trattenuta mensile dell'importo dell'abbonamento dalla busta paga dei dipendenti per dodici mensilità – a partire dal mese stesso di inizio validità - , senza il pagamento di alcun interesse o spesa addizionale.

(*)

Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. 82/2005

ART. 4 – Agevolazioni

TIEMME, sulla base delle normative che disciplinano la tariffazione, si impegna ad applicare le seguenti agevolazioni:

- Sconto del 5% sul prezzo delle tariffe annuali previste per servizio urbano, Pegaso e Pegaso ISEE
- Sconto del 5% sul prezzo della tariffa annuale extraurbana ove esistente mentre dove non presente, determinata dal prezzo del corrispondente titolo mensile moltiplicato per 10.

ART. 5 – Modalità operative

UNISI, entro il giorno 15 del mese precedente a quello per il quale si intende attivare l'abbonamento, stabilito per i mesi di gennaio, aprile, luglio e novembre, notificherà a TIEMME la modulistica contenente i nominativi e le generalità dei dipendenti aderenti all'iniziativa.

Gli abbonamenti sono ritirabili dai singoli dipendenti presso le biglietterie Tiemme dietro consegna di specifica autorizzazione, rilasciata da UNISI, a seguito di sottoscrizione da parte degli interessati del modulo di impegno appositamente predisposto.

ART. 6 – Pagamenti e fatturazione

I pagamenti per l'ammontare lordo del valore facciale dei titoli emessi ogni mese dalle società di trasporto avverranno a seguito di emissione di fattura elettronica da inoltrare all'Università degli Studi di Siena, codice IPA UF6YV2. Dette fatture dovranno essere assolte, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

Siena Mobilità: IT12D0103014208000000295092

Tiemme : IT60Y0103014100000003959495

Etruria Mobilità: IT56Q0103014100000003331886

I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. n.136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

UNISI provvederà al pagamento delle fatture, come sopra indicate, nel termine di 30 giorni data fattura.

UNISI provvederà a spiccare fattura nei confronti delle società per recupero dell'importo dello sconto così come determinato al punto 4.

ART. 7 – Pubblicità

UNISI si impegna a pubblicizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, l'iniziativa oggetto della presente convenzione.

ART.8 . – Referenti

I referenti del presente accordo sono:

per UNISI il sig. Gianfranco Micheli, in qualità di Mobility Manager di Ateneo;

per TIEMME Dott. Marco Pieri in qualità di coordinatore Area Mercato;

ART. 9 - Riservatezza

TIEMME si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni relative ai dipendenti di UNISI nonché ogni altra forma di informazione di cui verrà a conoscenza durante l'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione.

In particolare, i dati personali, ai sensi dell'art.9 della L.n.675/96, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza con tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti esclusivamente al fine del rispetto delle clausole contrattuali.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso i dati in questione non verranno conferiti a terzi salvo che per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

ART. 10 – Durata

La presente convenzione ha durata di anni uno dalla data di stipula. Essa potrà essere rinnovata tacitamente per altri due anni salvo espressa rinuncia di uno dei soggetti interessati, da comunicare entro il 30 di novembre dell'anno in scadenza, o per variazione di condizioni più favorevoli eventualmente offerte agli utenti da Tiemme .

(*)

Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. 82/2005

ART. 10 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione le parti stipulanti convengono che il Foro competente sarà esclusivamente quello di Siena.

ART. 11 – Spese contrattuali

La presente convenzione viene redatta in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Essa è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, alla quale provvedono entrambe le parti in egual misura; è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Specificamente approvate, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le pattuizioni di cui agli artt. 3 (Costi), 4 (Agevolazioni), 5 (Modalità operative), 6 (Pagamenti) e 10 (Foro competente)

Siena, data della firma digitale
Università degli Studi di Siena
Il Rettore
f.to Prof. Francesco Frati (*)

Siena, data della firma digitale
TIEMME SPA
Direttore Generale
f.to Ing. Piero Sassoli (*)

(*)

Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e 21 del D.Lgs. 82/2005